

**CONSIGLIO DI STATO**  
Adunanza della Sezione Terza del 24 marzo 2009

N° Sezione 200900569

**OGGETTO:** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra *OMISSIS* contro il Comune di Varese avverso la richiesta di partecipazione alle spese per servizi socio-sanitari a favore del figlio con disabilità.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 19/0000415 in data 12 febbraio 2009, pervenuta il 20 febbraio successivo, con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR), Divisione V, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Anselmo Di Napoli;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

**Premesso:**

La Sig.ra *OMISSIS* ha presentato, in data 29 aprile 2008, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti n. 321 del 31 dicembre 2007 (con cui, a fronte di un ISEE familiare pari al € 8.000 annui, la quota a carico dei familiari era stabilita in € 500 mensili) e n. 9114 dell'11 febbraio 2008 (con cui si disponeva sino al 31.8.2008 una riduzione del 20% della quota a carico dei familiari) disposti dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Varese.

Con i citati provvedimenti è stato determinato l'obbligo della partecipazione alle spese per servizi socio-sanitari per l'inserimento del figlio *OMISSIS*, nato il 22 settembre 1990, disabile in situazione di gravità, presso il Centro Diurno per Disabili di *OMISSIS*.

OMISSIS , già inserito nell'anno 2000 presso il Centro terapeutico e riabilitativo semiresidenziale per bambini e adolescenti (CRS) di Besozzo, gestito dalla Fondazione ONLUS Renato Piatti, al quale la signora OMISSIS non dava nessuna contribuzione, era stato successivamente considerato, da parte della competente Unità Operativa di Neuropsichiatria, nelle condizioni di esigenza di un'assistenza continuativa quale quella offerta dal Centro Diurno per Disabili CDD di OMISSIS .

La ricorrente aveva quindi chiesto l'inserimento del proprio figlio nel Centro indicato, allegando alla domanda l'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ed impegnandosi, tramite compilazione di apposito modulo, a corrispondere le quote richieste dal Comune per il servizio ottenuto, in base a quanto sarebbe stato stabilito dallo stesso.

La quota da corrispondere, da parte del beneficiario dell'assistenza, era stata stabilita e comunicata all'interessata da parte del Comune di Varese con nota in data 31 dicembre 2007, con la quale il Dirigente dei Servizi Sociali precisava che il contributo nella misura di euro 500,00 mensili era stato calcolato in base all'ISEE familiare.

L'ISEE familiare è pari ad euro 8.000 annui e il ragazzo disabile, destinatario dell'assistenza, percepisce mensilmente l'indennità di accompagnamento nella misura di euro 450,00 circa. La ricorrente, trovandosi nell'impossibilità di contribuire al costo delle prestazioni nella misura innanzi indicata, ha ottenuto, a seguito di apposita istanza al Comune di Varese, una riduzione ad euro 400,00 mensili, in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa la famiglia.

L'interessata contesta le modalità adottate dal Comune di Varese nella individuazione del reddito da considerare ai fini della partecipazione al costo delle prestazioni erogate in favore di OMISSIS , laddove si fa riferimento al reddito dell'intero nucleo familiare e non a quello del solo assistito, lamentando non solo l'errore procedurale da parte dell'Ente locale ma anche l'indifferenza dello stesso nei confronti del diritto del disabile al rispetto per la dignità e l'autonomia individuale. La ricorrente lamenta altresì, sulla base di una richiesta di contribuzione alle spese che non appare sostenibile sul piano finanziario, la non considerazione del diritto del disabile a fruire di un percorso assistenziale integrato continuativo, che favorisca la permanenza presso il proprio nucleo familiare, come sostenuto dalle normative in vigore.

In conclusione la ricorrente – con i vari motivi di ricorso - sostiene che il Comune ha

illegittimamente applicato la situazione economica dell'intero nucleo familiare, anziché quella del solo soggetto assistito, al fine della determinazione del contributo richiesto.

Il Comune di Varese ha prodotto una memoria di controdeduzioni in data 14 ottobre 2008.

Nelle sue controdeduzioni il Comune di Varese richiama il principio desumibile dall'art. 2-ter del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 130/2000 sulla partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali.

In particolare, l'Ente locale sostiene che il principio secondo cui per tali prestazioni debba considerarsi il reddito del solo assistito non possa applicazione, e ciò ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle regioni la competenza legislativa in materia di servizi sociali, riservando allo Stato unicamente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In proposito sottolinea che i D.P.C.M. emanati in data 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, che hanno proceduto alla definizione dei "livelli essenziali di assistenza", non contengono alcuna definizione delle concrete modalità di partecipazione alla spesa sociale da parte degli assistiti, per cui si tratterebbe di un elemento non rientrante nei LEA ma attribuito alla sola competenza legislativa regionale e comunque in sede applicativa.

Nella fattispecie, il Comune di Varese evidenzia di non aver adottato proprie norme, in applicazione delle disposizioni regionali, bensì di aver sempre regolato l'accesso alle prestazioni sociali sulla base dell'applicazione pedissequa ed automatica delle disposizioni regionali, secondo la tabella reddituale familiare del vigente Piano Socio Assistenziale regionale.

Infine, non avendo il Comune proceduto alla definizione di fasce reddituali ISEE di accesso alle prestazioni sociali, la dichiarazione ISEE viene utilizzata unicamente quale fonte informativa del reddito familiare cui applicare la tabella regionale citata. Ad avviso dell'Ente locale, da tale meccanismo di calcolo, basato sull'utilizzo meramente strumentale delle dichiarazioni ISEE, deriverebbe un vantaggio per tutti in quanto viene considerato unicamente il reddito monetario e non anche quello patrimoniale.

Con la relazione dianzi citata l'Amministrazione sostiene che il ricorso sia infondato e ne propone il rigetto.

**Considerato:**

In via preliminare, ad avviso del Collegio, è opportuno considerare che in assenza del D.P.C.M. previsto dall'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (*“le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. 13. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”*) non possa trovare immediata applicazione il principio secondo cui debba rilevare ai fini della contribuzione al costo della prestazione la situazione economica del solo assistito.

Ciò in quanto, alla luce delle attuali competenze regionali in materia di servizi sociali, tale fattispecie avrebbe potuto essere regolata a livello nazionale unicamente nell'ambito di un più ampio intervento volto a definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, in attuazione di una espressa competenza statale. Peraltro, la possibilità di evidenziare la situazione economica del solo assistito era stata prevista dalla norma innanzi richiamata, di favorire la permanenza dell'assistito presso il proprio nucleo familiare di appartenenza.

Inoltre, il principio del “solo assistito”, ai fini della definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni, non sempre è il più favorevole per le persone con disabilità, ravvisandosi anche per tale aspetto la non immediata applicabilità dello stesso in assenza di provvedimenti attuativi.

Acquisite tali premesse e passando ad esaminare le modalità adottate dal Comune di Varese per determinare la partecipazione alla spesa dei soggetti fruitori delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai centri diurni in favore delle persone con disabilità, si rileva che la disciplina adottata dall'Ente locale può dirsi ispirata a principi di logicità e proporzionalità, in quanto pur allargando la valutazione al nucleo familiare di appartenenza della persona assistita, consente di graduare la partecipazione al costo in base alle condizioni di reddito della famiglia secondo diverse fasce di reddito. A tal fine, infatti, l'Ente locale utilizza la dichiarazione ISEE come fonte informativa del reddito familiare, per la successiva applicazione della tabella regionale.

Il Comune di Varese, infatti, utilizza la tabella reddituale del Piano Socio Assistenziale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 871/1987 ed aggiornato con deliberazione n. V/122/1991, che individua sei fasce di reddito in base alle quali graduare la partecipazione al costo delle prestazioni erogate dal Centro gestito dalla Fondazione ONLUS Renato Patti. In particolare, nella determinazione delle fasce di

reddito, si fa riferimento al reddito della famiglia in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.

Nel caso oggetto del presente ricorso, dopo aver provveduto all'applicazione della tabella reddituale del Piano Socio Assistenziale della regione Lombardia, articolata in sei fasce di reddito, ed aver stabilito in modo proporzionale la partecipazione alla spesa sulla base del reddito dell'intero nucleo familiare anziché del solo assistito, il Comune di Varese ha inoltre quantificato – eccezionalmente e comunque fino al 31 agosto 2008 – la quota di partecipazione a carico dell'utente in misura inferiore all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita dal soggetto assistito.

Va rilevato, peraltro, in ordine al puntuale criterio adottato dal Comune di Varese per la determinazione dell'ISEE (nell'ambito delle fasce reddituali familiari individuate dalla Regione Lombardia), che l'Ente locale con deliberazione consiliare n. 18 del 23 febbraio 2004 ha approvato un apposito "Regolamento ISEE" (di cui la ricorrente ha chiesto la produzione in giudizio, mentre avrebbe potuto prenderne visione presso gli uffici comunali ed ottenerne copia, senza neppure far ricorso alla procedura di accesso ai documenti amministrativi ex lege n. 241/1990), in attuazione del quale sono stati emessi gli atti impugnati.

Infine, circa la dedotta violazione del trattamento di dati personali riguardanti persone con *handicap* permanente grave in quanto il trattamento è stato esteso ai componenti il nucleo familiare, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite (sanciti dal D.Lgs. 196/2003) non viene, ad avviso del Collegio, derogato nella fattispecie (non si tratta, peraltro, di "dati sensibili"), atteso il sistema di determinazione concreta dell'ISEE adottato dal regolamento del Comune di Varese in attinenza con la normativa approvata dalla Regione Lombardia..

Per quanto precede il ricorso è infondato e deve essere respinto.

#### **P.Q.M.**

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'Adunanza,

Visto l'art. 52, d.lgs. n. 196/2003;

Ritenuto di dover ordinare d'ufficio l'annotazione di cui all'art. 52, co. 2, d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti, in quanto il ricorso verte su dati personali sensibili;

ORDINA

Che a cura della Segreteria sia apposta in calce al parere l'annotazione di omissione dei dati personali in conformità all'art. 52, co. 2, d.lgs. n. 193/2003.

L'estensore  
(Anselmo Di Napoli)

Il Presidente ff  
(Filippo Patroni Griffi)

Il segretario  
(Roberto Mustafà)